

FASCICOLO INFORMATIVO

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)

Contratto di assicurazione

SEZIONE A – INFORTUNI

**SEZIONE B – RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
(R.C.T./R.C.O.)**

SEZIONE C – ASSISTENZA

SEZIONE D – TUTELA LEGALE

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa;**
- b) Condizioni Generali di Polizza;**
- c) Informativa sul Trattamento dei Dati Personali**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.

Mod. CGA EE2015 – 10/15 Ed.1 Rev. 2

NOTA INFORMATIVA DANNI

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 15.05.2015

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.

I termini utilizzati nella presente Nota Informativa sono quelli in uso nel settore assicurativo.

Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.sicurezzascuola.it a far data dal 01/09 di ogni anno.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. Informazioni Generali

- AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito
- La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited filiale con sede legale in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia - Tel: +39 02.36.90.1 Fax: 02 36 90 222
- Sito web: www.aig.co.it
- Indirizzo e-mail: info.italy@aig.com
- AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia è autorizzata ad operare per il mercato assicurativo inglese. Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione è 5565; 388 regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG Europe Limited sono basati sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società 1

- AIG Europe Limited ha un patrimonio netto pari a £ 3.280 milioni (3599 milioni di sterline) pari al 97% del patrimonio netto (3556 milioni di sterline) pari al 97% del patrimonio netto (3556 milioni di sterline) pari al 97% del patrimonio netto.
- Questa situazione patrimoniale è basata sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.

Avvertenza:

La copertura non prevede il tacito rinnovo e dunque non è presente alcun obbligo di disdetta.

¹ La conversione da sterline ad euro è basata sul cambio ufficiale di mercato al 30 novembre 2011



Si rinvia all'art. 9 "Durata dell'assicurazione – Deroga al patto di tacita proroga" delle Condizioni Generali di Polizza per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La polizza offre una serie di coperture assicurative suddivise in sezioni di seguito sinteticamente descritte:

La presente sezione non prevede franchigie.

PARTE SECONDA – INFORTUNI

Con questa copertura la Società corrisponde un indennizzo in caso di infortunio.

QF m f n % % f q f % % q n k r h m % F m f % subisce **nell'ambito delle strutture scolastiche** nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate i f q n n % x h q m % t f p h r % q n r q r f r % q n f r % % h h n p h r f r q r % 4 % n % conformità con la vigente normativa % h q m f % % q h q n % r % f r % q r h r r r % % f r % f q F m f %

Avvertenza: la presente Sezione è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto degli artt. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", 3 "Pagamento del premio – Decorrenza dell'assicurazione", 5 "Aggravamento del rischio e diminuzione del rischio", 10 "Persone assicurate" delle Condizioni Generali di Assicurazione nonché all'art. 20 "Oggetto dell'Assicurazione", 25 "Invalidità Permanente", 27 "Spese odontotecniche ed odontoiatriche", 39 "Limitazione delle garanzie sinistri catastrofici – Sinistri in Itinere", 43 "Denuncia dei sinistri e modalità per la corresponsione degli indennizzi, 44 "Pluralità di coperture non cumulabilità", delle Condizioni Generali di polizza.

Avvertenza: La garanzia summenzionata prevede massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto del Certificato di Polizza. Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle Condizioni Generali di Assicurazione, trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti.

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigie, limite di indennizzo e somme assicurate usato in polizza:

Caso

Un alunno durante lo svolgimento delle lezioni subisce un infortunio che causa una invalidità permanente accertata pari al 55%.

Somma assicurata	€ 300.000 con riconoscimento dell'invalidità del 100% se accertata al 51%
Franchigia su IP	nessuna
Grado di IP accertato	55 punti
Indennizzo riconosciuto	€ 300.000

PARTE TERZA - RESPONSABILITÀ CIVILE

La Parte Terza prevede:

la garanzia **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)** h m % l l % F m f % r h f r h n responsabilità per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta (Art. 47 T l l % q f m f n .3

la garanzia **Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro subordinato (RCO)** h m % f % % q % q f m f % % gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti siano essi non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, r f % r h m f r h r h r h q % 3 J 3 3 8 5 % n l % ; : % 3 6 7 9 % % q f t.13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, e successive modificazioni (Art. 48 Responsabilità Civile verso studenti ed operatori della scuola assicurati % F % Q).

la garanzia **Responsabilità Civile Personale dei dipendenti**, secondo cui si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali.

Avvertenza: la presente Sezione è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto degli artt. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", 3 "Pagamento del premio – Decorrenza dell'assicurazione", 5 "Aggravamento del rischio e Diminuzione del rischio", 10 "Persone assicurate" delle Condizioni Generali di Assicurazione nonché all'artt. 46 "Massimale Assicurato", 47 "Oggetto dell'Assicurazione", 48 "Operatività della garanzia responsabilità civile", 49 "Estensioni Diverse", 50 "Persone non considerate Terzi", 52 "Esclusioni", 54 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Polizza.

Avvertenza: La garanzia summenzionata prevede massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto del Certificato di Polizza. Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle Condizioni Generali di Assicurazione, trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti.

PARTE QUARTA – ASSICURAZIONE ASSISTENZA

Nei limiti ed alle condizioni di polizza sono previste le seguenti garanzie:

Assistenza, che si verifica in caso di un sinistro, si trovi in difficoltà e necessiti dei seguenti servizi: 1) Informazioni; 2) Assistenza a scuola o presso le sedi ove vengono svolte le attività scolastiche, 3) Assistenza in viaggio.

Il servizio viene prestato durante le ore di ufficio dalle 08.30 alle ore 18.00 di tutti i giorni feriali.

Spese mediche, la Società sostiene direttamente o rimborsa le spese mediche in caso di ricovero ospedaliero in caso di malattia in art. 56 Assicurazione spese mediche da malattia in art. 56.

Tale garanzia non è operante se l'intervento di assistenza non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa.

Bagaglio, che si verifica in caso di furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del Vettore aereo del bagaglio personale.

Annullamento Gite, la Società rimborsa la somma pagata da terzi in caso di annullamento di gite a seguito di infortunio o di malattia improvvisa.

Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla presente Sezione sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia agli articoli riportati di seguito:

- Assistenza: artt. 58 "Oggetto della garanzia Assistenza a scuola", 59 "Oggetto della garanzia Assistenza in viaggio", art. 57, "Validità territoriale delle prestazioni di assistenza".
- Spese mediche: artt. 60 "Assicurazione spese mediche da malattia in viaggio", 61 "Esclusioni garanzia assistenza e spese mediche in viaggio", art. 62 "Disposizioni e Limitazioni Garanzie assistenza e spese mediche in viaggio".
- Bagaglio: artt. 63 "Assicurazione Bagaglio", 64 "Massimali e Limiti Garanzia Bagaglio", 65 "Esclusioni assicurazione Bagaglio".
- Annullamento Corsi a seguito di infortuni: Lettera D) "Annullamento Corsi a seguito di infortuni" – Parte Sesta delle Condizioni Particolari.
- Annullamento Gite: Lettera F) "Annullamento Gite/Viaggi a seguito di infortuni o malattia" – Parte Sesta delle Condizioni Particolari.
- Assicurazione Assistenti di Lingua Straniera temporaneamente in Italia: Lettera J) "Assistenti di Lingua Straniera temporaneamente in Italia" – Parte Sesta delle Condizioni Particolari.

Il pagamento del premio verrà effettuato entro 90 giorni dalla data di effetto dell'assicurazione o per le rate successive alla prima, dalla scadenza della ricorrenza annuale. Trascorso tale termine la garanzia resta sospesa a tutti gli effetti sino alle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato.

Il premio di polizza viene calcolato sulla base del numero degli Alunni Iscritti e degli Operatori Scolastici secondo una delle modalità indicate **all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

Il premio di assicurazione verrà calcolato in base alle modalità di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione. **Per tal proposito, si richiamano gli artt. 3 e 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

Avvertenza:

Non sono previsti sconti di premio da parte della Società o dell'Intermediario.

5. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Non sono previsti adeguamenti automatici di somme assicurate e premio.

6. Diritto di recesso in caso di sinistro

Avvertenza: La Società rinuncia ad esercitare il Diritto di Recesso in caso di sinistro.

Le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto a ciascuna scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Tuttavia, a richiesta dell'Istituto Scolastico Contraente, potrà essere concessa una proroga ai sensi di legge. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta, per ogni giorno di copertura.

Si rinvia all'art. 7 e 9 delle Condizioni Generali di Polizza per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

8. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Ai sensi del Codice delle Assicurazioni, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dalle disposizioni di legge in materia di assicurazioni obbligatorie e di assicurazioni di cui alla legge n. 30 del 20/1/1990.

Il contratto è regolato dalla legge italiana e dalla presente polizza.

9. Regime fiscale

Le imposte e le tasse sono a carico dell'Assicurato.

Le imposte e le tasse sono a carico dell'Assicurato.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

10. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza:

Norme in caso di sinistro

Per la SEZIONE INFORTUNI

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 30 giorni dalla data dell'infortunio, mediante l'apposito programma, presente all'area riservata del sito www.sicurezza scuola.it.





- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) indirizzo e numero di telefono del reclamante;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) descrizione del danno e delle circostanze;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

Il VASSI, entro 90 giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla

In relazione al danno subito, il VASSI ha provveduto a

Non rievocando il fatto che il VASSI ha provveduto a

12. Arbitrato

Per quanto riguarda la sezione INFORTUNI, in caso di disaccordo tra Assicurato ed Indennizzabilità del sinistro, nonché su causa, natura e conseguenze dell'infortunio, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici da nominarsi con apposito atto. (Sezione INFORTUNI- art. 42).


Avvertenza:

Resta fermo il diritto per entrambe le parti di rivolgersi all' Autorità Giudiziaria.

Franchigia/scoperto	La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest'ultimo, se applicato sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.
Indennizzo	Il danno effettivamente subito dal contraente o dal beneficiario.
Intermediario IVASS	Il soggetto che interviene nel rapporto contrattuale di assicurazione tra il Contraente e la Società Istituito di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Indennizzo/somma assicurata	La somma di denaro pagata dalla Società al contraente o al beneficiario in esecuzione della garanzia assicurata.
Nota informativa	Il contraente è tenuto a leggere attentamente prima della conclusione del contratto la Nota Informativa, che contiene informazioni relative al contratto (garanzie ed opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.).
Periodo di assicurazione	Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.
Perito	Il libero professionista incaricato dalla Società per la stima del danno. Il perito è nominato dalla Società e il suo incarico è revocabile.
Polizza	Il documento che costituisce il contratto di assicurazione.
Premio lordo	il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società a fronte delle prestazioni assicurate
Premio netto	Il premio lordo al netto di accessori e delle imposte
Rischio	Il danno effettivamente subito dal contraente o dal beneficiario.
Rivalsa	Il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. Il contraente ha il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione se il danno è causato da un terzo responsabile.
Sinistro	Il danno effettivamente subito dal contraente o dal beneficiario.
Società	La Società è assicurata dalla IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
Surrogazione	Il diritto di surrogazione del contraente o del beneficiario verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**AIG Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia**

Roberto Ferrarini


Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Alunni /Allievi/Studenti	hmn %n q%nhn %f qN n %Xh d m %H f % %hm % f hn r%h % n q%i % f nn % m f f%f % % f @
Amministrazione Scolastica	Il Rnn % qN n % qZ n n % % q % m hf %R 3Z 3 3
Assicurato	r% ll %q% r% % % %f qf m f n 3
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Assistenza	q n % r n % % f % % % f f % k n % qf ssicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Bagaglio	% f %F m f % f % % % % % f ggn l % f q % f % % % viaggio.
Beneficiario (caso morte)	l q% i r% qf m f % % q % f q % % f % ti designate ai quali la Società dovrà corrispondere la somma assicurata.
Bicibus	servizio organizzato di accompagnamento in bicicletta degli alunni dal luogo di ritrovo stabilito alla scuola e viceversa.
Centrale Operativa	è la struttura, costituita da medici, tecnici, operatori che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Coassicurazione	ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un unico contratto di assicurazione.
Contraente	r% ll %hm % n d % qf m f n % q % h % m % qN n % Xh d m % pubblico o privato di ogni ordine e grado che sottoscrive la presente assicurazione anche in favore di terzi.
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Day Hospital	la degenza senza pernottamento in Istituto di cura.
Delegataria	% qn f % hm % n % hf % i r% h f m f n % h q f % da trattativa con il h f % i % q r n n % % % f % % m f n % f qn hf % % % premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, f hm % % % % qn % % q % f q % % % f hn f r% % % n hm % (coassicuratrici).
Estero	tutti i paesi non ricompresi nella definizione di Italia.
Europa	i paesi dell'Europa geografica fino al confine dei Monti Urali e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Evento	q hhf i r % hm % n % f % n fr % i % n in fr % % % n % sinistri.
Familiare	coniuge, convivente, figlio, genero o nuora, fratello o sorella, genitore, suocero (purché risultante dallo stato di famiglia).
Franchigia	d % f % % f % f % g r n f % q % q n f % m % a r f % % f m % qf m f 3
Furto	r% f % n % f qf % 79% % h i m % f q % n r r % f % hm % % r% impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia	qn l % i q % X hn % n % qf % f % f q % n % hf % i % n n % h i % f % fl fr % qn i n % % n n % gn % f qf m f % % % q n f hm % i % f % hf % f qf m f % % % % f q è stato pagato il relativo premio.
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio	q % % % f % f % n f % n q f % i % f % m % i hf % q n % n hm % obiettivamente constatabili.
Invalità Permanente	la perdita definitiva, anatomica o funzionale, di organi o arti o parti di questi.
Istituto di cura	l % f % f n f r % l d r % n f f % q l f n % qf n f % ospedaliera.
Istituto Scolastico	la Scuola contraente facente parte dell'Amministrazione % Xh d m f qN n % Scolastico è composto dalla sede principale e da quelle secondarie (comprese le sedi staccate, succursali, aggregate, plessi ecc. anche se provvisorie), che dipendono dalla sede amministrativa o didattica Contraente oppure le strutture



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

	esterne presso cui si svolgono le attività rientranti nel normale programma di studi o comunque regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti, in ottemperanza alle normative vigenti.
Italia	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Malattia	alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia improvvisa	malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

Malattia preesistente



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
 Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

Parte Prima «Norme che regolano l'assicurazione in generale»

Art.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Q % m m f f n r % f % a % m % % f % % f % m f % d n % a n h f % a m % k u i s c o n o s u l l a v a l u t a z i o n e i % n h m % % h r f % d % i n f % f q % % f r i q % i % i n n % f a n n % f a n n % h m % d % f % h f n % i a f m f n % r % r % l a f f e 3 6 7 1 6 8 % % 9 % 3 3 % f r i q r n n % r % f % a n h f f % f a n t e a g g r a v a n t e, c o s i c o m e l e i n e s a t t e d i c h i a r a z i o n i a l l ' a t t o d e l l a s t i p u l a z i o n e d e l c o n t r a t t o o d u r a n t e i l c o r s o d e l l o s t e s s o, d a p a r t e d e l C o n t r a e n t e e / o d e l l ' A s s i c u r a t o, n o n p r e g i u d i c a n o i l d i r i t t o a l r i s a r c i m e n t o d e i d a n n i s e m p r e c h e t a l i o m i s s i o n i o i n e s a t t e d i c h i a r a z i o n i n o n s i a n o f r u t t o d i d o l o e / o c o l p a g r a v e, f e r m o r e s t a n d o i l d i r i t t o d e l l a S o c i e t a, u n a v o l t a v e n u t a a c o n o s c e n z a d i c i r c o s t a n z e a g g r a v a n t i c h e c o m p o r t i n o u n p r e m i o m a g g i o r e d i r i c h i e d e r e l a r e l a t i v a m o d i f i c a d e l l e c o n d i z i o n i i n c o r s o (a u m e n t o d e l p r e m i o c o n d e c o r r e n z a d a l l a d a t a i n c u i l e c i r c o s t a n z e a g g r a v a n t i s i a n o v e n u t e a c o n o s c e n z a d e l l a S o c i e t a o, i n c a s o d i s i n i s t r o, c o n g u a g l i o d e l p r e m i o p e r l ' i n t e r a a n n u a l i t a).

La società, altresì, esonera il Contraente/Assicurato dal fornire notizie in merito ai sinistri precedenti.

Art.2 ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI

N % H f % F m f % % f % f a q g g a h % r % h r f % a f q % n f % a f % h h n f % n d n % r % q % a s s i c u r a z i o n i p e r g l i s t e s s i r i s c h i.

T u t f r i p e n a f % r % n n % f m f % % f % n % % r % a f f m f r i a i m f i % a r f h % a r % l a f f e q n a i r % a f 3 6 5 % d e l i m % n r q 3

Art.3 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.

Art.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche m % a f m f n % % % f % % h n 3

Art.5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accetta r % f a f % X h n % % n r f % a f % i n f % f q % % f r i q % % d e n n % f a n n i n % h m % a f % f % h f n % a f m f n % r % r % a f m q % % % d e l i m % n r q 3

Art.6 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ EX ART. 3, LEGGE N. 136/2010 E S.M.I.

La Società, i subappaltatori e i subcontraenti si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tale scopo detti soggetti si impegnano a comunicare al Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e Codice Fiscale dei soggetti delegati ad utilizzarli, entro 7 gg. dalla loro accensione o nel caso di conti corrente già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La Società si impegna inoltre ad inserire nei contratti con subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta dei contratti, la clausola con la quale ciascuno di essi si impegna agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

N % H f % m m f % % h h f n % r % l r % f l f r % a f % X h n % % % r % r % a q % q n r a f q a r % f p a r t e d e l l o s t e s s o, d e g l i o b b l i g h i r e l a t i v i a l l a t r a c c i a b i l i t a i r % q r % n f r i r % n r o f a f 3 8 % a f a l l % 3 6 8; 4 7 5 6 5 % % 3 3 8

Art.7 RINUNCIA AL RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La Società rinuncia al recesso per sinistro.

Art.8 VALIDITÀ TERRITORIALE

Q F m f n % f q % % a r i % % l a f q % f % f a q % d i s p o s t o n e l l e s i n g o l e s e z i o n i.

Art.9 DURATA DELL'ASSICURAZIONE - DEROGA AL PATTO DI TACITA PROROGA

Q % a f % % a f % f % f q % h f i f % f % g g a h % r % n i f % f r i % % a m m f % a n n % % h d m % a e n t e, p o t r a e s s e r e c o n c e s s a u n a p r o r o g a a i s e n s i d i l e g g e. I n t a l e i p o t e s i l p r e m i o r e l a t i v o a l p e r i o d o d i p r o r o g a v e r r a c o n t e g g i a t o s u l l a b a s e d i 1 / 3 6 0 d e l p r e m i o a n n u a l e d e l l a p o l i z z a a p p e n a s c a d u t a, p e r o g n i g i o r n o d i c o p e r t u r a.

In questo caso il termine per il pagamento del premio, a deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile secondo comma, viene fissato in 60 giorni, restando inteso che il premio stesso sarà soggetto al ricalcolo in base al numero degli alunni del nuovo anno scolastico e al numero degli Operatori della scuola da comprendere in garanzia, fermo il premio pro capite.

Art.10 PERSONE ASSICURATE

Il numero degli assicurati (Studenti e Operatori Scolastici) al momento della stipula della polizza, come comunicato dal Contraente, è quello indicato nei frontespizi di polizza e corrisponde alla totalità degli stessi.

N % H f % % f % f a q g g a h % a f % n f % h r f % a f % X h n % a f % f a n % l a f f e m f r a l % a f a q % i d e n t i f i c a z i o n e s i f a r a r i f e r i m e n t o a i r e g i s t r i d e l C o n t r a e n t e c h e d o v r a q u i n d i e s i b i r l i a l l a S o c i e t a a s e m p l i c e r i c h i e s t a, a n c h e p e r e v e n t u a l i a c c e r t a m e n t i e c o n t r o l l i.



V f q f % q h % a f % r h n f % a f % h d % q r h q r % i f % n n % a % m f % q f f r h d m h la Società fissa una percentuale di tolleranza del 5% rispetto a quelli inizialmente dichiarati, entro la quale la stessa non procederà alla richiesta del versamento della quota annuale di premio.

V f q f % % m f % r f k n h f % % q % l n % h d m h f m f n % l % f m f % % vo Istituto fino f q r n % a f % h d m % % 3 % f % % a h f % a n f % f % m f n % % n % f q u i n f o r t u n i devono essere denunciati alla Società per il tramite del Contraente con le informazioni del caso.

Art.11 CALCOLO DEL PREMIO - TOLLERANZA 5%

Il premio di polizza viene calcolato sulla base del numero degli Alunni Iscritti e degli Operatori Scolastici (100%).
% h f % q h f % a f % h q % r h f d d % r n % i % k f n % a f % n f % q : % a m p o r t o ottenuto applicando il premio pro-capite sul 95% della totalità degli Alunni iscritti e di tutti gli Operatori Scolastici.
Ove non si raggiungesse la percentuale minima del 95% per una o per entrambi le categorie di soggetti, il Contraente dovrà fo n % q h % l % m f r h n % % l f % a f 3 5 % X T S % X X N H Z F 3

Art.12 STATO PSICOFISICO - PATOLOGIE OCCULTE

Tutti gli Assicurati sono garantiti, indipendentemente dal loro stato psicofisico o degli handicap di cui siano portatori. Viene tuttavia p h n f % a m % a n k n % a q n h % f % f a m % % a n h f r % a l f % f f % % a i n f g r a % quanto è imputabile a preesistenti situazioni fisiche e patologiche.

Art.13 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal H f % f q % a f a m % a q % f f % % f % % i r n r h a m % f a f m f % a r % n % f a f 3 1 8 9 1 del Cod.Civ.

Art.14 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della rispettiva quota fermo restando la responsabilità solidale con le altre società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria individuata nel contratto stesso. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti dal Contraente/Assicurato con la Società Delegataria.
La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.
Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali e massimali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di gestione i n f r f % f l n i n r f q % n i n r f q % r n r h f a f % q l f f r f % % a % a r % a n n % r h n n % r h n f z i o n e dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). Di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
% f % q % h h n % a n h f % r h a r h f r % % k f % f q h f % n f r % r h k n t i di ciascuna Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.
Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.

Art.15 FORO COMPETENTE

Relativamente alle controversie tra Contraente o Assicurato e Società, in merito alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, il Foro competente in via esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente/beneficiario/assicurato.

Art.16 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali a f m f n % % a f m % q h f 3

Art.17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto valgono le Norme di Legge.



- le assemblee studentesche no % n f % hm % f % d f % q n % q f % h d % hm % q % r g q % m % g g r f % luogo in locali esterni alla scuola purché siano osservate le disposizioni della C.M. n°312 - XI Cap. del 27.12.1 979 in fatto di vigilanza;
- le attività autogestite i % n n % d % q f % r r f @
- i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti;
- % q % n n % d n % q % l % u j i n g % % m r g % f % % r h % f l n f r % f q n % h d % m % % q h l m o del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

Art.22 ESTENSIONI DELL'ASSICURAZIONE

- Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dal successivo f 3%8% n h m % h q n % h m
- q n m f n % f % m r g % variato somministrato durante la refezione scolastica nonché gli avvelenamenti acuti da ingestione di sostanze;
 - le lesioni cagionate da improvviso contatto con sostanze corrosive;
 - le affezioni conseguenti a morsi di animali od a punture di insetti, escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari;
 - q f l f r % q f k n r f % % f % m n % g f % q f m f r % % q h l d r @
 - la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo;
 - le lesioni derivanti da aggressioni od atti violenti h m % g g r f % % q m % h r f q % % n i f h q % r h m % f m f % non vi abbia preso parte attiva o volontaria;
 - gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza o colpi di sonno;
 - gli infortuni che derivano da propria imperizia, imprudenza negligenza anche gravi;
 - le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e delle rotture sottocutanee dei tendini, le ernie addominali f r f m m % q f f % % q m % h m % q r f % h m % % m f q % % n q f % f g r q % econdo parere r i m % % m h n f % n i n % % a q % f a % n % r f % % n % q % 65 % q h f n f q % m f % % q caso di Invalidità Permanente totale.
 - Sono inoltre compresi gli infortuni subiti durante il tragitto dalla propria abitazione alla scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione durante il tempo necessario a compiere il h % m f % % q f n % f a n n % % r n % f % % q % n n % f q % q h f % h m e esista un terzo responsabile che provveda alla liquidazione del danno.

Art.23 RISCHI ESCLUSI

- X % % n f r % i m f % q % h m i f % f % k f % h m f % % h q r f q f m f n % q h k r h f n
- i f % g % f % m k r f h r f % q % f % k h r h allucinogeni;
 - da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
 - i f % q r f % q r h r n f % % f r f q f m f @
 - da guerra, insurrezione;
 - i f % f k r f n f % % f r f % l m r % q f r % f f q % % cati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Art.24 MORTE DA INFORTUNIO E MORTE PRESUNTA

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte, come indicato nella Scheda di offerta tecnica. Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi legittimi e/o testamentari. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi legittimi e/o testamentari. Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità ed il caso di f % r h % % f % f % f % q f 3%5% r r f % % q h i m % h n r q 3% f a % a m % f % % a m % q % h n % a f % f l f t o q n i n % n q % h m % f m f % % n % a f % h n % f % n n % f l l a restituzione della somma pagata maggiorata degli n % q l f q f % n n % f % f m f % % f % f q % % f % n n f % % n f q n % u r f % f q n t e subita.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello p % n f q n % r f 3%
Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte (se superiore) e quello già pagato per invalidità permanente.

Art.25 INVALIDITÀ PERMANENTE

Q n i n % q % n f q n % u r f % % % q f % % q n f q n % f % s i verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - % % r h f q n % q n k n 3
Q n i n % % n f q n % u r f % f r f q % % h f q d % q f % r r f % f m f f % % n f q n % u r f % f q f a n % proporzione al grado di I n v f q n % h h f % h i % a n f % q % h f q % n % f q f % g q f % q % f q f n f % q % f i % f % N f q n % u r f % % n i r i % q l f f % q % % z m % q f m f n % b b l i g a t o r i a degli Infortuni sul lavoro del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute, con rinuncia, da parte della Società, alla applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio.

La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione con il massimo del 100%.

Resta tuttavia convenuto che:

- In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma liquidabile verrà raddoppiata;



- Non nn % ogni n % %n f d n % r f % % % f f % f q % % n i r % % f r n r r q % % i d i r % f r i , se c f m f % % % f f % i n i % f a n k n % % a m % a n i n % r i % f f a n m f f % % r % k f % a % n f % i r n f f % % h n % f l f % % i d i r a n % a n m f % i % k % h i % a % r % a % h h n % f r f r i % % legittima;
- In caso di constatato manc n r % % h f % % a n n % a f n i n % d i % f g r a % % f % n % % % f % i f % a % i % a n f % a f % n % n n % % a f % n n f % % m f 3

Fermo quanto sopra riportato e se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, i punti di Invalidità Permanente verranno così calcolati:

- Non si farà luogo ed indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, la Società liquida solo per la parte eccedente una indennità sulla somma assicurata pari:
 - al 25% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il quinto e sino al venticinquesimo punto.
 - al 100% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il venticinquesimo.

Art.26 RIMBORSO SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO (escluse odontotecniche ed odontoiatriche)

La Società rimborsa, nei limiti del capitale assicurato indicato nella Scheda di offerta tecnica, le spese di carattere sanitario h l r % i % k n % % f a f m f

in caso di ricovero per:

- accertamenti diagnostici;
- ticket e onorari medici prima del ricovero;
- degenza in Istituto di cura per assistenza medica, infermieristica;
- rette di degenza;
- medicinali e terapie varie;
- esami;
- f r % a f % n % a m % k f a n % a m l m @
- diritti di sala operatoria;
- r f r i q % n % a r % r % a % i n @

dopo il ricovero o se non vi è stato ricovero, per:

- analisi;
- accertamenti diagnostici strumentali % r d g f n r a r f a f h r f % r l m f % i % f n f @ ticket;
- visite mediche specialistiche;
- cure, medicinali;
- assistenza infermieristica;
- interventi chirurgici ambulatoriali;
- applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione;
- noleggio apparecchiature terapeutiche ed ortopediche, stampelle;
- presidi ortopedici;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- protesi ed apparecchi acustici;
- protesi oculari esclusi gli occhiali.

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, qualora l'Assicurato fruisca di prestazioni analoghe a quelle previste dalla presente estensione di polizza da parte di altri enti (Servizio Sanitario Nazionale, Compagnie di Assicurazioni), la presente assicurazione assumerà carattere integrativo, per cui la Società sarà tenuta al rimborso della sola eventuale eccedenza, fino alla concorrenza del capitale assicurato.

Art.27 SPESE ODONTOTECNICHE ED ODONTOIATRICHE

X % % a n f r % a i m f % a f % h m i f % i r % k f % h m f % a f % h n % a g f % a f % sicurato, nei limiti del capitale assicurato, le spese odontotecniche ed odontoiatriche rese necessarie da infortunio ma limitatamente alla prima protesi r h m % a n f f % % % % f d n % a n k n % % a e l l i m i t e m a s s i m o d i E u r o 1 . 0 0 0 , 0 0 p e r d e n t e .

S a f % a n r % % a n f r a % a f m f % % r i % r g r a % a f a n % a f % m f % r % % % f a p a d a i d a n k n % a f m f % % a n n i % a i n % a f % a f % d e % n n % i r % f % a i r i f % a a s s i c u r a t o h i % a f e f a % r % h f % a n f r % a f a n % r % f % d % r % f r i r i m f 3 6 5 a n z i o n e delle parti danneggiate - intervento di conservativa - non è considerata protesi e rientra pertanto, a tutti gli effetti, nelle spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche.

L'Assicurato si impegna a presentare alla Società un preventivo dettagliato di tutte le cure da effettuarsi.

Art.28 RIMBORSO PER ACQUISTO LENTI PER DANNO OCULARE – ROTTURA OCCHIALI

La Società rimborsa all'Assicurato, nei limiti del capitale assicurato a tale titolo indicato nella Scheda di offerta tecnica:

- le spese per l'acquisto di lenti, comprese quelle a contatto rese necessarie da danno oculare;
- le spese per la riparazione, o la sostituzione se non riparabili, di lenti e montature di occhiali da vista danneggiate in conseguenza di un infortunio.

N a n g % f % k f % a f % h n % h m % % f % r i % f f % f % % % f d n % a n k n 3

Art.29 DIARIA DA RICOVERO – DAY HOSPITAL – DIARIA DA GESSO

Q % a h n % a n i % a f m f % r a n r i % d e n f n q % m f % a i m f % a f % h m i f % i r % k f % h m f % f % r a g i o r n a l i e r a p e r u n m a s s i m o d i 3 6 5 g i o r n i , i n c a s o d i r i c o v e r o i n I s t i t u t o d i c u r a d e t e r m i n a t o d a i n f o r t u n i o . Q u a l o r a i l r i c o v e r o l f % k f % a % l m % r % l f % n f % l f % m n f . p % r i r i % r % l f % % a n f % a f i n % d e 5 % a s s i c u r a t o s o m m a a s s i c u r a t a p e r u n m a s s i m o d i 2 0 0 g i o r n i .



V f i %F m f % % f % % f % % % i % f h h m f r mobilizzatori (agli arti superiori o inferiori), applicati e rimossi necessariamente da personale medico o paramedico nelle apposite strutture, partecipare alle lezioni in aula e quindi rimanendo r r g r a f % n % n f f % f % n n f % n i n % n f a n f % n f f % a f r g n % a f % X h m i f % a f % f f n % R f r f a f % F m f n % n m % k r f % f % n l f % d % n a f n d % 3 / % n i n % % n a r d % n % f a f % q r % i n % n %

Art.30 DANNO ESTETICO

La Sohn % a r g f % a f m f % f % r a n n % d a f n f q % m f % a i m f % a f % X h m i f % a f % k f % h m f % f % % e per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, nonch  per interventi di chirurgia plastica i % m f % % n l n % i % % n k n % a f m f % % g n % f n % k l r % r a f f % m % d % n % 3 l n g % f % k f % % % r i f a n k n 3

Art.31 SPESE DI TRASPORTO CASA-SCUOLA

La Societ  rimborsa allo studente, nei limiti del capitale assicurato indicato nella Scheda di offerta tecnica, le spese da lui % % a f % f % a f f % % h d % % m f % f q f % n r % f % f % r % r % a p n % r % f % r % sature e/o di apparecchi protesici al bacino e/o agli arti inferiori, applicati e rimossi da personale medico e/o paramedico per un massimo di trenta giorni consecutivi escluse le festivit .

Art.32 SPESE DI TRASPORTO CASA – ISTITUTO DI CURA

Q % X h n % a r g f % a f m f % f % r a n n % d a f n f a e assicurato indicato nella Scheda di offerta tecnica, le spese da lui % % l n % r % k n % % a f % a f r g d % n % a p n % r % f % f % % n n % r % f % a f % q r o con mezzi adeguati alla gravit  delle sue condizioni nonch , se necessario, per il rientro al domicilio.

Art.33 SPESE AGGIUNTIVE

V f q f % a f q % m f % % l n % r % k n % i n f g r a % % r n r i a % a f % g n h f danni a capi di vestiario; danni a strumenti musicali; danni a sedie a rotelle e tutori, per portatori di handicap; danni ad occhiali in palestra; i f r % a f % g r m h q f % n a f f % d % r % a f % a f % % n i n % % a i n f g r a % f % a f % g f q % i f % a f % n % f . @

la Societ  rimborsa le spese necessarie per la riparazione e/o la sostituzione di quanto danneggiato, nei limiti del capitale assicurato a tale titolo indicato nella Scheda di offerta tecnica, e comunque per un importo non superiore al valore commerciale % % d % 3

Art.34 SPESE PER LEZIONI DI RECUPERO

Qualora lo studente sia rimasto assente dalle lezioni per un periodo consecutivo superiore a 30 giorni a seguito di infortunio, la Societ  rimborser , previa presentazione di adeguata documentazione fiscale e scolastica e nei limiti del capitale assicurato indicato nella Scheda di offerta tecnica, le spese sostenute per lezioni private di recupero. Nel caso in cui lo studente Assicurato, nonostante le lezioni di recupero, non abbia conseguito la promozione e la Societ  abbia pagato le spese riferite alle suddette lezioni, non potr  godere dei benefici previsti al successivo Art. 35.

Art.35 PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO

Q % X h n % n i % a % i % n i n % n f % a i m f % a f % X h m i f % a f % k f % h m f % f q f % % l n % r % k r t u i o r % f % f % a f % r r a r a % r % f % a % a n r % % % n i % f q % f % r n f % a % i n f % a f % h d % r o i n h % 3 a f % i n f % a f % h d % m % a % f % f % % a n q f % f % m m f f n % a f % h r f % f % a f % h d % 3

Art.36 POLIOMIELE E MENINGITE CEREBRO-SPINALE/AIDS ED EPATITE VIRALE

S a f % a % r a f m f % h h n f r % d % 5 l n % f a f % f % r a n n % a f % f % a f % h d % m % f l g a n e l h % a % n n % n % a f % 3 7 5 % a r n a p % n l n % a e r e b r o s p i n a l e , H . I . V . (A . I . D . S .) o E p a t i t e V i r a l e e l a m a l a t t i a n o n i r % r % f a f a f r a f % X h n % n i % % l r % m f % n i n % k f n % n % f q % a i t o l o i n d i c a t o n e l l a s c h e d a d i o f f e r t a t e c n i c a .

In caso di sinistro che col p n h f % n % % m f % n i n % f % n % % f a f % X h n % n p o t r   i n a l c u n c a s o s u p e r a r e c o m p l e s s i v a m e n t e l ' i m p o r t o d i € 3.000.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti.

Art.37 RISCHIO VOLO

Q F m f n % f q % % a k r a m % F m f % g n h f % f % r i l l r % r % k f r a % f a n % r % f l l % v e l i v o l i o e l i c o t t e r i d a c h i u n q u e e s e r c i t i , t r a n n e c h e d a S o c i e t   o A z i e n d e d i l a v o r o a e r o , i n o c c a s i o n e d i v o l i d i v e r s i d a t r a s p o r t o p u b b l i c o d i p a s s e g g e r i , e d a A e r o c l u b s . L a s o m m a d e l l e g a r a n z i e d i c u i a l l a p r e s e n t e p o l i z z a e d e v e n t u a l i a l t r e a s s i c u r a z i o n i d a c h i u n q u e s t i p u l a t e i n f a v o r e d e g l i s t e s s i a s s i c u r a t i p e r i l r i s c h i o v o l o i n a b b i n a m e n t o a p o l i z z e i n f o r t u n i i n d i v i d u a l i e / o c u m u l a t i v e c o n l a s o t t o s c r i t t a S o c i e t   n o n p o t r   s u p e r a r e c o m p l e s s i v a m e n t e i l c a p i t a l e d i :

- per persona:
 - Euro 500.000,00 per il caso di Morte;
 - Euro 500.000,00 per il caso di Invalidit  Permanente;
- per aeromobile:
 - Euro 7.500.000,00 per il caso di Morte;
 - Euro 7.500.000,00 per il caso di Invalidit  Permanente.

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni individuali e/o collettive stipulate con la sottoscritta Societ  dallo stesso Contraente.

S a f a n % a m % a f n f a r q n f r % m f % h h i % a f % r % f % a i m f % r % a i n r % f r a n c a s o d i s i n i s t r o s a r a n n o a d e g u a t i c o n r i d u z i o n e e d i m p u t a z i o n e p r o p o r z i o n a l e s u l l e s i n g o l e a s s i c u r a z i o n i . A g l i e f f e t t i d e l l a g a r a n z i a , i l

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



ri... momento in cui ne è disceso.

Art.38 RISCHIO DI GUERRA ALL'ESTERO

Q... della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra (sia che la guerra sia dichiarata o no) e insurrezione, per il periodo...

Art.39 LIMITAZIONE DELLE GARANZIE PER SINISTRI CATASTROFICI – SINISTRI IN ITINERE

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza in conseguenza di un unico evento...

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, nel caso di infortunio avvenuto in itinere che determini la morte...

Art.40 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

V... scolastiche o parascolastiche, la Società si riserva di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del vettore.

S... assicurato o...

Art.41 CONTROVERSIE - INDICAZIONE MINISTERIALE P.I. PROT. N° 2170 DEL 30.05.1996

Le controversie possono essere risolte:

- ricorrendo alla magistratura ordinaria,
• ...

Art.42 CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune...

Art.43 DENUNCIA DEI SINISTRI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI

... che via fax, via Internet o via posta elettronica.

La denuncia, deve indicare... Soccorso. Qualora non sia presente una struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso o per infortuni che interessino l'apparato dentario, il certificato potrà essere rilasciato da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione venga...

L'infortunato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alle visite di medici incaricati dalla Società ed a qualsiasi accertamento che la Società ritenga necessario, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato la persona assicurata.

... azione alla Società dei documenti... l'uito in Italia ed in valuta italiana al...

Art.44 PLURALITÀ DI COPERTURE NON CUMULABILITÀ

V... in oltre richiesta di indennizzo sia per la sezione Infortuni sia per quella Responsabilità...

S... in base alla...

La garanzia di Responsabilità Civile verso terzi è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per sinistro, che resta ad ogni effetto unico anche se coinvolgente le responsabilità civili di più di uno degli assicurati.



Parte Terza «Norme che regolano l'assicurazione responsabilità civile»

Art.45 ASSICURATI AGGIUNTIVI

Oltre a quanto indicato nella Scheda di offerta tecnica, l'Assicurazione è estesa anche a:

- i familiari conviventi del Contraente e dei suoi conviventi, nonché i conviventi del Contraente e dei suoi conviventi, nonché i conviventi del Contraente e dei suoi conviventi;
- i conviventi del Contraente e dei suoi conviventi, nonché i conviventi del Contraente e dei suoi conviventi, nonché i conviventi del Contraente e dei suoi conviventi;
- i conviventi del Contraente e dei suoi conviventi, nonché i conviventi del Contraente e dei suoi conviventi, nonché i conviventi del Contraente e dei suoi conviventi;

Art.46 MASSIMALE ASSICURATO

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, il massimale assicurato è pari a Euro 5.000.000,00 per sinistro ed illimitato per anno.

Art.47 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è estesa a tutti i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni, per danni materiali, nonché per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art.48 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

Le attività di studio, durante:

- le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e sui campi sportivi in genere;
- le attività ginnico sportive extracurricolari;
- i viaggi di istruzione e le gite scolastiche a scopo didattico ricreativo o sportivo senza limitazioni di orari compreso il pernottamento o soggiorni continuativi;
- le attività culturali in genere;
- le attività di prescuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da Enti Pubblici.

Sono inoltre compresi:

- i danni che gli studenti possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società diverse da Enti Pubblici;
- i danni conseguenti alla somministrazione di generi alimentari e prodotti farmaceutici;
- i danni conseguenti alla conduzione (esclusa proprietà) dei fabbricati e degli impianti ed attrezzature scolastiche;
- la responsabilità personale di tutti gli Operatori della scuola, degli studenti e dei Genitori membri di diritto degli Organi Collegiali previsti dal D.P.R. n° 416 del 31. 05.1974;

La Società rinuncia al diritto di surrogazione nei loro confronti entro il limite del massimale previsto per sinistro che resta comunque, ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità delle persone sopracitate.

Per le attività esterne alla scuola la garanzia si intende valida solo se il Contraente ha predisposto per esse la sorveglianza prevista dalla normativa scolastica.

La garanzia è estesa anche al servizio esterno alla scuola svolto da non docenti, purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Capo di Istituto o del responsabile del servizio Segreteria.

Questa assicurazione è estesa a tutti i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni, per danni materiali, nonché per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Questa assicurazione è estesa a tutti i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni, per danni materiali, nonché per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art.49 ESTENSIONI DIVERSE

La copertura assicurativa si intende estesa anche a:

a) Danni da incendio

La garanzia comprende la Responsabilità civile del Contraente e dei suoi conviventi, nonché i conviventi del Contraente e dei suoi conviventi, nonché i conviventi del Contraente e dei suoi conviventi;



consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l'Assicurato sia in possesso di un titolo di garanzia o di un titolo di garanzia accessoria a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura. Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, la presente estensione di garanzia viene prestata con il limite di euro 500.000,00.

b) Danni da sospensione od interruzione di attività

La presente estensione di garanzia copre i danni parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, la presente estensione di garanzia viene prestata con il limite di euro 500.000,00.

c) Cartelli, insegne, striscioni pubblicitari

La presente estensione di garanzia copre i danni parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, la presente estensione di garanzia viene prestata con il limite di euro 500.000,00.

d) Committenza generica

La presente estensione di garanzia copre i danni parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, la presente estensione di garanzia viene prestata con il limite di euro 500.000,00.

e) Scambi Culturali

In ottemperanza al disposto della C.M. 358 del 23.07.1996, la polizza è estesa alla responsabilità civile che possa derivare dalla partecipazione a scambi culturali, gemellaggi ed iniziative analoghe, limitatamente alla durata di tali attività. La garanzia è assicurativa sancita dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore.

f) Gestione Mense, Bar e Distributori Automatici – Somministrazione Cibi e Bevande

La garanzia è estesa alla gestione e/o conduzione di mense scolastiche, bar e distributori automatici di cibi e bevande, compresi i casi di avvelenamento da cibi e bevande guaste.

La presente estensione è operativa purché la somministrazione o la vendita siano avvenuti durante il periodo di validità della polizza.

g) Istituti Scolastici Pubblici

Esclusivamente per gli Istituti scolastici pubblici, per le ipotesi di danno previste e nei limiti dei massimali indicati in polizza, la presente estensione di garanzia copre i danni parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, la presente estensione di garanzia viene prestata con il limite di euro 500.000,00.

h) Responsabilità fra gli assicurati

Sono compresi nel novero di terzi gli studenti, il Personale Direttivo, il Personale Docente e non Docente della scuola, nonché i Genitori membri di diritto degli Organi Collegiali previsti dal D.P.R. n°416 del 31.05.1974.

i) Cessione a terzi di locali e attrezzature

Il sottoscritto assicurato può cedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, aule, palestre e relative attrezzature, aule di informatica e/o altri locali, si conviene tra le parti che la presente assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante dalla proprietà di quanto ceduto a terzi.

Art.50 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non si considerano terzi:

- il coniuge, i figli, i genitori dell'Assicurato nonché se con lui convivente, qualsiasi altro parente o affine;
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite;
- gli appaltatori e loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con il Contraente, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art.51 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO STUDENTI ED OPERATORI DELLA SCUOLA ASSICURATI INAIL

La presente estensione di garanzia copre i danni parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, la presente estensione di garanzia viene prestata con il limite di euro 500.000,00.

La presente estensione di garanzia copre i danni parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, la presente estensione di garanzia viene prestata con il limite di euro 500.000,00.



Parte Quarta «Norme che regolano la garanzia Assistenza»

Art.56 ASSICURATI AGGIUNTIVI

Tq %ap% %imf %af 35% XTS %XXNHZ F %f m f n %% f% f% fr %r% r %l n n r% anche a:

- F n %i hf r% %f f f n f %m % f %f % f %n %h d m %n attività deliberate dagli Organi Scolastici o nominati dal (M.I.U.R.);
- %q r% % f % n hn r% r f n r% % n fr % a f r g n % r% l f r r % r% n % n fr % q mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98);
- Genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/05/74 e successivi o quando partecipino ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti;
- Uf hn f r% % r l l r% r% n % n n % i % hn % m f m m % % % h r % n % % n f % g r f h m . % f r% all'organico della scuola, senza limite numerico. Agli atti della scuola saranno conservati gli elenchi dei partecipanti. La copertura assicurativa è prestata, per ciascun partecipante, fino alla concorrenza dei massimali assicurati in polizza, avrà la durata del viaggio e sarà relativa ai rischi inerenti lo stesso;
- Tirocinanti che prestano la loro operf % a n % h d m % n n % a f % f l a f l f r % h d m % % n % forza di convenzioni con singole Facoltà Universitarie o altri Enti Italiani ed Esteri;
- Z i n r% r r% % f % a n n % h d m % f 3

Art.57 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PRECISAZIONI

Le prestazioni di **assistenza a scuola** n f % a n % a % f a f % n f r % a n % a n % h d m % 4 % a % i r% % lo stesso svolge la propria attività.

PRECISAZIONE:

I servizi erogati dalla Società non sono di emergenza e pertanto non devono ritenersi sostitutivi di quelli erogati dal sistema di f a f r % f n f n % m f % f a f % f q % f n f % q / 66 3

Le prestazioni di **assistenza in viaggio** hanno validità nel mondo durf % r l l r% l f n f r% a n n % h d m % f 3

PRECISAZIONE:

I servizi erogati dalla Società non sono di emergenza e pertanto non devono ritenersi sostitutivi di quelli erogati dal sistema di allarme sanitario eventualmente garantito dalla f % f n f r% q l % a % r% % f % m f % q % r % a f % m m f % di assistenza.

Art.58 – OGGETTO DELLA GARANZIA ASSISTENZA A SCUOLA

Q % h n % a f % r% f d r % % k n % a f m f % f r n % % l f q % f n f % l f n f % i % ga, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, le seguenti prestazioni:

A) **Consulenza medica telefonica:** N % n n % i m % a f % h n % r % f % % n % f n f n % % f % n % r% medici qualificati e specializzati, fornirà informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:

- m % r% r% % h h % l f @
- m % r% i m r% h r f a r% l f @
- Organizzazione di consulti medici;
- Segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
- Esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed f a 3

N % n n % % n % r l r% % h n n r% f % % r % r % % % f m f r % a f m f % % i n n % r% tenere le informazioni necessarie.

B) **Invio medico e/o ambulanza:** qualora dai primi dati risultanti dal contatto telefonico il servizio medico della Centrale T f n f % n i m f % h f n % n % r% % i m % q % % i % i % n r % % i m % m % i % % proprio carico il relativo costo. Qualora nessuno dei medici convenzionati della Centrale Operativa fosse immediatamente in r % r % 4 % q % f % a % h f % a % i f % h f n % a % h n % i % r% % h h i % a % a f m f % q % % trasferimento nel centro medico idoneo più vicino (pronto soccorso studio medico).

I costi relativi al trasporto, in ambulanza, taxi o altro mezzo ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa e comunque, esclusivamente quelli in merito al solo viaggio di andata, restano a totale carico della Società.

Resta inteso che la Società non potrà in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso né assumere le eventuali spese.

Art.59 – OGGETTO DELLA GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO

Q % h n % a f % r% f d r % % k n % a f m f % f r n % % l f q % f n f % l f n f % i % l f % 9 ore su 24 e 7 giorni su 7, le seguenti prestazioni:

A) **Consulenza medica telefonica:** N % n n % i m % a f % h n % r % f % % n % f n f n % % f % n % r% medici qualificati e specializzati, fornirà informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:

- m % r% r% % h h % l f @
- m % r% i m r% h r f a r% l f @
- Organizzazione di consulti medici;
- Segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
- n f % % r % r % f h r% % a f % i % a % s t e r o .

N % n n % % n % r l r% % h n n r% f % % r % r % % % f m f r % a f m f % % i n n % r% tenere le informazioni necessarie.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

- B) Invio medico e/o ambulanza:** qualora dai primi dati risultanti dal contatto telefonico il servizio medico della Centrale Operativa non fosse immediatamente disponibile e/o nel caso di emergenza, la Centrale Operativa provvederà a inviare il medico o l'ambulanza più vicina (pronto soccorso o studio medico).
- I costi relativi al trasporto, in ambulanza, taxi o altro mezzo ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa e comunque, esclusivamente quelli in merito al solo viaggio di andata, restano a totale carico della Società.
- Resta inteso che la Società non potrà in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso né assumere le eventuali spese.
- C) Collegamento continuo con il centro ospedaliero:** quando l'Assicurato in viaggio sia ricoverato in un Istituto di Cura, la Società tramite un collegamento telefonico diretto tra i suoi medici ed il medico curante sul posto, comunica ai familiari dell'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.
- La Società effettua il Trasporto - non a carico dell'Assicurato - quando possibile, una liberatoria nei confronti di Società, onde permettere la diffusione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.
- D) Trasporto - rientro sanitario:** in caso di infortunio o malattia improvvisa che comportino lesioni o infermità non curabili in loco e che ne impediscano la continuazione del viaggio e/o del soggiorno, la Centrale Operativa, dopo un eventuale consulto con il medico locale e con i familiari, se possibile, provvederà a organizzare il trasporto e il rientro sanitario.
- I costi della prestazione sono a carico della Società senza alcun limite di spesa, fino al centro ospedaliero più vicino e ritenuto più idoneo alle condizioni dell'Assicurato.
- La Società effettua il Trasporto - non a carico dell'Assicurato - in caso di infortunio o malattia improvvisa che comportino lesioni o infermità non curabili in loco e che ne impediscano la continuazione del viaggio e/o del soggiorno, la Centrale Operativa, dopo un eventuale consulto con il medico locale e con i familiari, se possibile, provvederà a organizzare il trasporto e il rientro sanitario.
- in caso di infortunio o malattia improvvisa che comportino lesioni o infermità non curabili in loco e che ne impediscano la continuazione del viaggio e/o del soggiorno, la Centrale Operativa, dopo un eventuale consulto con il medico locale e con i familiari, se possibile, provvederà a organizzare il trasporto e il rientro sanitario.
 - in caso di infortunio o malattia improvvisa che comportino lesioni o infermità non curabili in loco e che ne impediscano la continuazione del viaggio e/o del soggiorno, la Centrale Operativa, dopo un eventuale consulto con il medico locale e con i familiari, se possibile, provvederà a organizzare il trasporto e il rientro sanitario.
- E) Rientro dell'Assicurato convalescente:** qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, lo staff medico della Centrale Operativa, di comune accordo con i medici curanti, definirà a proprio insindacabile giudizio, le modalità del rientro, tenendo a proprio carico la relativa spesa, e provvederà ad organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza, in Italia, con il mezzo più idoneo: aereo di linea (in classe economica se il viaggio supera le 5 ore), treno (in 1^ classe o vagone letto), ambulanza o altro mezzo.
- La prestazione viene altresì fornita nel caso di malattia improvvisa (senza ricovero) che non permetta il ritorno in Italia (es. malattia infettiva).
- F) Trasferimento/rimpatrio della salma:** in caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, la Centrale Operativa provvederà a organizzare il trasferimento della salma nella residenza dell'Assicurato o nel luogo di sua scelta, a proprio carico tutte le spese. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso.
- G) Spese funerarie:** in caso di morte dell'Assicurato durante le attività assicurate, risarcirà le spese funerarie sostenute dall'Assicurato o dai familiari.

Art.62 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI GARANZIE ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della Società e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.

Inoltre:

1. Assistenza in viaggio

- Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
- le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che la Società e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato ed allo stato di necessità;
- la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.

La Società ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;

- La Società non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità Locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- La Società non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

2. Spese mediche in viaggio

Q%X hn % n %n fr %m g f%q%X %R i m m % h m %n % q % Q% % Q%r f l l n % f %n %i % f m % del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo.

Art.63 ASSICURAZIONE BAGAGLIO

Q%X hn %i n f%f f %f r f %n %n %f l f l n % f m f % f %r f l l n %h r %f %f %f %f r r o ni f r % r n f %f % f % n f %h n %f l l r r % f g r % % f g r % % % % f f 3

Art.64 MASSIMALI E LIMITI GARANZIA BAGAGLIO

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica la garanzia bagaglio è prestata fino alla concorrenza del r f m f q % m f % %55 %55 % %n % f m % %f %: 5 %5 % %r f h %n l q %l l 3

X % m f % n l q %l l ognuno dei seguenti gruppi di oggetti:

- oggetti di metallo prezioso, orologi e pietre preziose;
- apparecchiature fotocineottiche e loro accessori;
- radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche in genere e loro accessori.

Q f q %i n zo verrà corrisposto dalla Società successivamente a quello del vettore (relativamente ai danni subiti in occasione i %f % .% % f f % f g r % % r %f %l l % f % %f % h f % Q % f m f q %f % tto di quanto già indennizzato dagli stessi.

Art.65 ESCLUSIONI ASSICURAZIONE BAGAGLIO

La garanzia non è operante per:

- negligenza o incuria dell'Assicurato;
- i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o conviventi, di suoi dipendenti o di altre persone che agiscono per lui;
- i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
- i danni subiti in occasione di viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'autorità pubblica competente;
- i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto;
- i danni dovuti al contatto con sostanze liquide;
- i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura;
- i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
- i danni verificatisi quando il bagaglio sia lasciato a bordo di auto o motoveicoli;
- i danni verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
- di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:

- la borsa da passeggio e gli oggetti personali in essa normalmente contenuti: portafogli, portachiavi, portadocumenti, accessori, etc.
- il denaro, in ogni sua forma (banconote, assegni, ecc.), biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, merci, campionari, cataloghi, souvenir, oggetti d'arte, attrezzature professionali, telefoni, occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e caschi;
- gli oggetti di metallo prezioso, orologi, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati;
- le apparecchiature fotocineottiche e loro accessori, se consegnati al vettore aereo;
- i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità competenti;
- i beni acquistati durante il viaggio;
- beni di consumo, intendendosi per tali, a mero titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.;

s) i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all'Assicurato.

Art.66 MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per usufruire delle "Garanzie di Assistenza" l'Assicurato ha l'obbligo di contattare la "Centrale Operativa", in funzione 24 ore su 24 ai seguenti recapiti:

- **Telefono 800 231323**
- **Telefax +39 039 6057533**
- **Telefono dall'estero +39 039 65546618**

In ogni caso comunichi innanzi tutto con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome dell'Assicurato
3. Numero di polizza
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il suo recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamare nel corso dell'assistenza
6. L'inadempimento di questi obblighi comporta la perdita del diritto alle prestazioni.

Parte Quinta «Norme che regolano l'assicurazione tutela giudiziaria»

Art.67 – ASSICURATI

Q % m f % % q i m f % q 365%J % m f 3

Art.68 MASSIMALI E LIMITI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica il massimale assicurato è pari ad euro 20.000,00 per ogni singolo nn %in i r %f % r % ronn r%hh r% f %n f% f q % m f n f %

Quando un fatto, una violazione o un'inadempienza hanno carattere continuato o ripetitivo, il sinistro si intende verificato nel momento della loro prima manifestazione.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art.69 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Q %X hn % r % % n %f m %q % q % % n n r f % % f l n n r f % % m %F m f % % % q % f % % on le quali debba rispondere, sostengano, i % i % f l n n r f r % 4 % n n r f r % % q h n n % r % % q n f h m % f r % % persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagn f r % % r % r % q n n % q n n % % h q m % m f %

In tale ultimo caso, qualora esista valida polizza di responsabilità civile, la garanzia viene prestata dalla presente polizza per le %n f % %f m % q m f % % 34917 Codice Civile.

Qf m f n % % f f % % q % r % h m f % q r g n % q % % h q m m % h m % f % % q f n n scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel programma di studi o siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti.

A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante:

- le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e sui campi sportivi in genere;
- le attività ginnico sportive extracurricolari;
- r % f l l r % r % n % % q % n % h q m m % q @
- ogni permanenza fuori dalla scuola a scopo didattico ricreativo o sportivo senza limitazioni di orari compreso il pernottamento o soggiorni continuativi;
- q % n n % r % m f n % q n % i % q % q % h q f % % n n % m f % r % r % n i % q g f r % h m % ali visite non comportino esperimenti e prove pratiche dirette);
- le attività culturali in genere;
- le assemblee studentesche non f n f % h m % r % q f % q n % q % h q % h m % q % r g q % m % g g r f % luogo in locali esterni alla scuola purché siano osservate le disposizioni della C.M. n°312 - XI Cap. del 27.12.1 979 in fatto di vigilanza.

Sono assicurate le seguenti spese:

- %n % r % % q l f q @
- peritali;
- di giustizia nel processo penale;
- del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna i q m f 3

Art.70 GARANZIE AGGIUNTIVE

- A) **Sicurezza sul Lavoro** - i m f % f q % % f r % q r % % % f n r % l r % q n f f % q % n n r % previste dal D.Lgs. n. 81 del 9.4.08 (quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00.
- B) **Tutela Della Privacy D.Lgs. 196/2003** - difesa penale per reati colposi e per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie originariamente di importo superiore a Euro 1.000,00.
- C) **Spese non riconosciute congrue dall'Avvocatura dello Stato** - per i dipendenti dello Stato, nei casi di giudizi per responsabilità civile, penal % i % r r n n f n f % r r % r % % k r % % l f % r % r % r % % q q f r % i % n n % % n % q f q n % l % q % g g q n n n n f % % h q r % % f % % i n % m % h q i f % % q % responsabilità, la Società garantisce, nei limiti del massimale, il rimborso delle spese legali rimaste a loro carico, perché non n % l % f q f h f f % q % f % r % r % q % % q % 33%: 446 % % 3
- D) **Sanzioni Amministrative di vario genere** - la garanzia prevede il rimborso di spese, competenze ed onorari per i ricorsi avverso le sanzioni per violazioni amministrative, nonché per la gestione e definizione del ricorso, fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.500,00 per controversia, con il limite di 2 vertenze per Istituto, fermo restando il massimale annuo.
- E) **Consulenza Giuridica** - La Società fornirà, a richiesta scritta degli Assicurati, consulenza giuridica consistente in pareri scritti nonché chiarimenti su Leggi, decreti e normativa vigente.
- F) **Tutela Giudiziaria della Circolazione** - Qf m f n % f q % % q % % i m f % q 365 sostenute a tutela degli interessi degli assicurati indicati in polizza nei seguenti casi:
1. Vertenze per ottenere il risarcimento dei danni subiti alla persona e/o cose per fatto illecito di terzi durante la guida di r r % r % f % % r % f % q f m f % r f % g r a f % f q % m f % % f q % h i h % r % r % % l l r % f i % assicurazione obbligatoria.
 2. Difesa in procedimenti penali: per delitti colposi o a contravvenzioni punibili con arresto o con ammenda.
 3. Assistenza legale in procedimenti per ottenere la restituzione della patente o il dissequestro del veicolo.
 4. Procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative di importo non inferiore a Euro 150,00.



5. Vertenze con assicurazioni RCA e garanzie accessorie (furto, incendio, infortuni del conducente). Sono escluse le vertenze relative a polizze stipulate con la Società assicuratrice che presta le presenti estensioni di garanzia.
6. Vertenze per ottenere il risarcimento dei danni subiti alla persona e/o a cose per fatto illecito di terzi quale pedone, anche n°hhf n° q° p° f°q°f ll °r° f°q°r r° °r°f °r°f °tradale, ferroviario, aereo, marittimo, fluviale, lagunare, purché abilitato al trasporto di passeggeri.

Le garanzie della presente estensione di garanzia non sono operanti se:

- il conducente non è abilitato alla guida;
- r° m q° m f °f °f m f ° n è coperto da polizza RCA obbligatoria;
- r° i h °f ° r r °q° h n ° ° f °r°g r° h m f ° ° °n k° f °r° f ° k° h °
- la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive.

Art.71 ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale, per le spese relative a vertenze:

- di natura fiscale;
- derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- conseguenti a comportamenti colposi posti in essere oltre 1 anno prima della data di effetto dell'assicurazione;
- relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che il Contraente/Assicurato effettui;
- denunciate alla Società trascorsi due anni dalla cessazione della validità della polizza.

Sono inoltre escluse dalla garanzia.

- il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura, documenti, spese di registrazione, di sentenze e atti in genere ecc.);
- le spese per controversie relative a rapporti di Lavoro o vertenze sindacali;
- le spese per controversie riguardanti la proprietà o la circolazione di veicoli, di natanti o aeromobili;
- le spese per controversie nei confronti di Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatori;
- le spese di natura contrattuale nei confronti della Società.

Art.72 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto h h f°%f°° r °% °r°f° m f °i°% r° r°n°n ° °ggr° ° °° °r°p° °
 Unitamente alla denuncia dovranno essere forniti tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che mf° m n f °°n°n °°l° r°f° °f° m f ° °f r °h° °°f° m f° l f° °f° r°n°n r° °r° °r °, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.
 Qn f i r ° °r°f° °g° m° °r f °°° i n f° f°q°f r°q° °°n° °°n° i n °r° °r° °f° °6915
 Codice Civile.

Art.73 GESTIONE DELLE VERTENZE

QF m f ° ° °k° f °°° h r°f° °°n° ° r n f° °°° ° dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalando immediatamente il nominativo alla Società.
 La Società, preso atto dell'f° m f n ° °q° l f q ° r °°° n °f m °°° ° ° n °°f m f ° f°°/r°g ° delle spese sostenute dalla Società, non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in cors °r°f° f° f°°° n °g° f ° °°°° h n ° f°am° ° n °°f° m f ° °°5°n °f°°f°°m m f °° l °°° r° r n r°°° °i l f f° n f n ° ° °r m f °°f° m f °°°ifuito i °g° f °°f° m f o deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione giudiziaria relativa al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti. Copia di tutti gli atti giudiziari pre °r°f°° l f q ° ° °f r °r°°° h n °°°f° °r° n f h h i °f°f° m f °°°° h n °°° merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata da un arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.
 Ciascuna delle parti h °g° n °f°°f° °° °° °f° g n f°°f° f°q°h m °r°q° n ° °f° g n f °°f°° h n °f° n ° °f° m f ° °° °°n° °r°f° f°q° r°r°f°q° h i f 3

Art.74 DECORRENZA DELLA GARANZIA

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica la garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza de °f° m f n 3
 Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della n°q° n ° °f° r°f°° °n°f i r ° °f°q°f°° °am° °°°n° °°°n° °r° f l l f° f so più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
 Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art.75 COESISTENZA CON ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia prevista dalla presente polizza opera ad in l f n °°° ° f ° °r°an°am° °° °f° °f° m f n °r° Responsabilità Civile per le spese di resistenza e soccombenza.



Parte Sesta «CONDIZIONI PARTICOLARI»

Valide solo se espressamente richiamate nella “TABELLA INTEGRAZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE” della “Scheda di offerta tecnica”.

INTEGRAZIONI SEZIONI INFORTUNI:

A) MODALITÀ DI CALCOLO DELLA FRANCHIGIA SU INVALIDITÀ PERMANENTE IN DEROGA ALL'ART. 25:

OPZIONE 1:

DAL 1° AL 25° PUNTO	25% DI OGNI PUNTO
DAL 26° AL 44° PUNTO	100% DI OGNI PUNTO
DAL 45° AL 100° PUNTO	120% DI OGNI PUNTO
> DEL 75%	120% DI OGNI PUNTO

OPZIONE 2

DAL 1° AL 5° PUNTO	25% DI OGNI PUNTO
DAL 6° AL 15° PUNTO	50% DI OGNI PUNTO
DAL 16° AL 25° PUNTO	75% DI OGNI PUNTO
DAL 26° AL 44° PUNTO	100% DI OGNI PUNTO
DAL 45° AL 100° PUNTO	120% DI OGNI PUNTO
> DEL 75°	120% DI OGNI PUNTO + CAPITALE AGGIUNTIVO 30.000

OPZIONE 3

DAL 1° AL 5° PUNTO	40% DI OGNI PUNTO
DAL 6° AL 15° PUNTO	60% DI OGNI PUNTO
DAL 16° AL 44° PUNTO	100% DI OGNI PUNTO
> DEL 45°	45%=100%
> DEL 75°	45%=100%+CAPITALE AGGIUNTIVO 50.000

B) OPERATIVITÀ RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO: a primo rischio.

C) DANNI AD OCCHIALI ALUNNI, IN ASSENZA DI INFORTUNIO

1. Assicurati

H %0% rn %F m f % f n i %0% ll %0% n % % f n f n % più precisamente gli Allievi/Studenti/Alunni iscritti e frequentanti la scuola.

2. Oggetto dell'assicurazione

Qf m f n % % f f % per i danni materiali e diretti subiti da lenti da vista e relative montature in uso agli Alunni in conseguenza di urti ahhm f % h h % f r g n % % % h d m m % h m % f % % n n % % f % % n % f n % l f n f % 4 % n % 4 % k f % 4 % n f % f n n % h d m % r % % r q r ntari, preliminari o accessorie compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

3. Somma assicurata

V f % n % f % f % f % n % % h f % % r r f % n f % % % h m i f % % k f % h m f % 3 Detto limite è fissato per Assicurato, per sinistro e per anno.

4. Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni

Cf % h n % % i n f % f m f % % f n

a) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi O19(s) rt19(s) aas23()-161(s)7(p)9(o)9(r)13(

- c) subiti a causa di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano salvo quanto garantito al precedente Punto 2;
- d) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare e relative prove.
- e) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, e sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività.

Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la X hn qn m q f q% f % f % qn n % q% l q% n f q% r% r% qf 36 5 % del i 36 n 3

H) ASSICURAZIONE DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE

QF m f n % f q % % f r f r f q % n n subiti dai veicoli (comprese le parti accessorie stabilmente incorporate, i h n f q % % f % r % h f . % r % n % r % n i r % % n n % % n r t u t o S c o l a s t i c o C o n t r a e n t e (o intestati al PRA a loro k f r q f r % n n % h h f n % r % n n r % i r m r % r % n n % % % q n n % i m 3

Le garanzie sono operanti in conseguenza di:

- 1) a) collisione con veicoli, anche se in sosta;
- b) urto;
- c) ribaltamento o rovesciamento;

anche qualora detti eventi si siano verificati per rottura, difetto o logorio di organi del veicolo;

- 2) in occasione di o per conseguenza di trasporto o traino del veicolo da parte di un altro mezzo, purché il mezzo sia identificato;
- 3) cedimento o franamento del terreno su cui il veicolo si trova.

V f q f % n h m r % r % f q % % n % r f % n % r % f % f q l f % m f n % n q f % % n % f q f m f t o o a k f % q f m f % i m % f % q r % r % n r % f q n n % h q m % l f p q % f f n % r % i f % f r % n % alla concorrenza della somma assicurata, ad integrazione di quelle eventualmente già stipulate.

La garanzia viene prestata fino alla concorrenza della somma indihf f % q % X h m i f % r % k f % h m f % % q n % % ciascun sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.

QF m f n % % f q % % m q % % m f % f % f % n f % r % l q % f % % f h f % r % q r % n n r % critti dalla legge.

Q % X h n % % i n f q f m f % % f n

- a) i r n f r % f % q % % q f % f % q f m f % q i h % % r % f f r @
- b) cagionati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- c) subiti a causa di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano salvo quanto garantito al precedente punto 2.
- d) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare e relative prove.
- e) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, e sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività.
- f) conseguenti a furto o rapina del veicolo;
- g) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo, atti vandalici;
- h) avvenuti in conseguenza % i r % r r % n r % q n m p / n i f n r / f q n r % r % r g % i f r % f l f r mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine salvo quanto garantito al precedente punti 1, 2 e 3.

Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la X hn qn m q f q% f % f % qn n % q% l q% n f q% r% r% qf 36 5 % del Cod. Civ.

I) ASSICURAZIONE FURTO PORTAVALORI

H % r n % f m f % r % i % % l l r % r % % % f q f m f n % % n % h n f r

- a) r % n i r % % n n % % n n % h q m % l f % m % % q % h f r i c h i e s t e r n i p e r c o n t r a t t o e legittimati in tal senso da specifica autorizzazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico.
- b) il Dirigente Scolastico.
- c) f q r % l l r % n f r % f q d f % q % f % r % f q r % % q n % q f n n % q f 3

La Societ % r % g g q f % i % i n f % q % i n f % r % f % f q r % n q % r % i n % n % % r % q % r % r % h f q % i q n n % h q m % l f % n

- scippo e rapina;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto del denaro e dei valori; hm % g n r % f % q % q m % q % n n % r % f f q r % % n t o S c o l a s t i c o a s s i c u r a t o .

La garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per sinistro.

V f % n % r % f % % f % n % q % h f % q % r r f % n f % q % X h m i f % r % k f % h m f 3 % o limite è fissato per Assicurato, per sinistro e per anno.

Q % X h n % % i n f q f m f % % f n

- 1. avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche, biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- 2. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste % r g % i f r % f l f r % mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
- 3. ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- 4. determi f r % f % q % q f m f 3

Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la X hn qn m q f q% f % f % qn n % q% l q% n f q% r% r% qf 36 5 % del Cod. Civ.



J) ASSICURAZIONE ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA TEMPORANEAMENTE IN ITALIA

Assicurazione Spese Mediche da malattia in viaggio:

La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi agli Assistenti di Lingua straniera, durante la loro permanenza in Italia, anche se non connessi allo svolgimento della loro attività professionale.

⇒ farmaceutiche, purché prescritte da medico;

⇒ accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;

⇒ cure dentarie in caso di urgenza **fino a Euro 150,00** per Assicurato per sinistro.

Qualora gli Assicurati fruiscano di altre coperture assicurative volontarie e/o obbligatorie, la garanzia vale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

TKK f% h mf 3

Esclusioni:

È escluso il rimborso di qualsiasi spesa sostenuta a causa di malattie preesistenti alla data di decorrenza del contratto.

Inoltre, sono escluse le spese sostenute:

- a) per spese per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere;
- b) per interventi a carattere estetico o per eliminazione di difetti e/o malformazioni congenite e/o cure fisioterapiche e/o termali e dimagranti e/o cure infermieristiche e/o cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate);
- c) per interventi o ricoveri conseguenti a malattie preesistenti;
- d) per ricoveri per effettuare ricerche, analisi rituali o periodiche (check up) non determinate quindi da sinistro indennizzabile;
- e) per cure riabilitative, fisioterapiche, idropiniche, dietetiche e termali, i trattamenti terapeutici di agopuntura, nonché l'eliminazione di difetti fisici congeniti o malformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza;
- f) per stati di gravidanza oltre il 6° mese, parto, puerperio o interruzioni volontarie di gravidanza;
- g) per prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita e simili, impotenza;
- h) conseguenti a tentativi di suicidio;
- i) connesse a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- j) connesse ad atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato;
- k) infortuni causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- l) sinistri connessi alla partecipazione ad attività sportive svolte a titolo professionale e relativi allenamenti;
- m) atti di guerra, servizio militare, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un Paese in pace alla sua partenza);
- n) infortuni o causati da guerra anche non dichiarata o insurrezioni e atti di terrorismo o sabotaggio a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- o) connesse a scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- p) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- q) visite di controllo, esami clinici e/o diagnostici sostenuti in Italia in conseguenza di malattie e/o infortuni occorsi all'estero;
- r) prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'attività professionale;
- s) malattie, malformazioni, stati patologici e infortuni verificatisi prima della data di decorrenza della copertura e già diagnosticati in tale data all'Assicurato;
- t) le malattie o gli infortuni che, in generale, non impediscano all'Assicurato la continuazione del soggiorno;
- u) dopo il termine del viaggio, cioè al rientro dell'Assicurato alla propria residenza;
- v) i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto.

Rimpatrio Sanitario

Prestazioni valide esclusivamente durante il soggiorno in Italia.

occorsi durante il soggiorno in Italia, i% f % f nf n% % l n % r% k n% % f d r f % nf% % f % h mf % % n f % % % medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:

⇒ il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;

⇒ il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;

⇒ la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:

⇒ aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;

⇒ treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;

⇒ autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;

⇒ altro mezzo di trasporto.

Sono escluse dalla prestazione:

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



- ⇒ tutte le malattie preesistenti alla data di sottoscrizione della copertura;
- ⇒ le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
- ⇒ le infermità o lesioni che non precludano all'Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- ⇒ le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- ⇒ tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- ⇒ i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto.
- ⇒ tutte le spese diverse da quelle indicate.

Qualora la prestazione non venisse rimborsata, l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato, i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto, tutte le spese diverse da quelle indicate, l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato, i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto, tutte le spese diverse da quelle indicate.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nk r f n f % in f % r % r % d f 368% d % 3Q 3 % % ; 475583

1) Finalità e modalità del Trattamento dei dati

I suoi dati saranno trattati da AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Della Chiusa 2, Milano, Tel. +39.02.36901, Fax +39.02.3690222 titolare del trattamento nonché dalle Società appartenenti al medesimo gruppo h n f n % % f % n % d f n n % m f n f % % r m f n f % h f % d % n f % r % m f n % d f n d i assunzione del rischio, della gestione del contratto e della liquidazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge e sue successive modifiche e/o integrazioni.

2) Conferimento dei dati

r f % d f r r f % f q % d n f % h k n % r f r % f d % h f n % % f % n % d f n f n % d rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto; è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative (quali ad r n % d % d n % d f n n h d l l n % d f d n % f q % k r f r n f n % n ile).

3) Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti del settore assicurativo quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri soggetti iscritti al registro unico degli intermediari assicurativi; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, campagne promozionali o di telemarketing o attività esecutive delle stesse; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS e Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal "Garante per la protezione dei dati personali" e presso i suddetti soggetti. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati ad altre Società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di f h m r f n 3Q q h % l l n f % d % q % h n % % u i saranno comunicati i Suoi dati e dei responsabili potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Società, al seguente indirizzo: AIG Europe Limited Via della Chiusa 2, Milano Tel. +39.02.36901 - Fax +39.02.3690222.

4) Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

5) Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, per le finalità di cui al punto 1), nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs 196/2003.

6) Diritti dell'interessato

Qf 3% % d % 3Q 36 ; 47558% k n h % d n f % h n r % o n n r % f % r % d f % % f d n d % d f f m e n t o : 6. % d % h k r f % d n f % r % i r % f r % f d % h m % q % i g u a r d a n o , a n c h e s e n o n a n c o r a r e g i s t r a t i , e l a l o r o comunicazione in forma intelligibile;

7. % n i m f n % a i d n n % r f r % f d % h e l l e f i n a l i t à e m o d a l i t à d e l t r a t t a m e n t o , c) d e l l a l o g i c a a p p l i c a t a i n c a s o d i trattamento effettuato con l f r n % r % r % q m r f d) d e g l i e s t r e m i i d e n t i f i c a t i v i d e l t i t o l a r e , d e i r e s p o n s a b i l i e d e l f % r n f % r % r % d f 3 % r r f % % d % h % % d e i s o g g e t t i o d e l l e c a t e g o r i e d i s o g g e t t i a i q u a l i i dati possono venire comunicati o che possano venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello X f % r % f g r u p % h f m f r 3Q n f % q % d f % n n % r % % a d l l n f r % d % m f n % % f i % vi ha interes % n l f n % r f r % a) l a c a n c e l l a z i o n e , l a t r a s f o r m a z i o n e i n f o r m a a n o n i m a o i l b l o c c o d e i d a t i t r a t t a t i i n violazione del Decreto Legislativo, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) d f n % m % d % f n r % r % r % d % % % d % % f % f % % conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. N k n % r % r % d f 3 % r r f % % d % h % % n f % d f % n n % r % r % % % a f % f % d) p e r m o t i v i l e g g i t t i m i a l trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

7) Titolare e responsabile del procedimento

Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al punto 1) che precede, ossia AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Della Chiusa 2, Milano, Tel. +39.02.36901, Fax +39.02. 3690222.

Responsabili del trattamento dei dati personali sono i responsabili amministrativi pro tempore della Società.

